

**REGOLAMENTO (CE) N. 150/1999 DEL CONSIGLIO**  
**del 19 gennaio 1999**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2262/84 <sup>(3)</sup>, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 1° gennaio 1999, il metodo di finanziamento delle spese effettive delle agenzie a decorrere dalla campagna 1999/2000;

considerando che, in vista della riforma dell'organizzazione dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, è stato deciso un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla campagna 1998/1999; che le attività affidate abitualmente alle agenzie devono essere svolte durante il periodo transitorio e durante la prima campagna di commercializzazione successiva al periodo suddetto; che, di conseguenza, è opportuno stabilire una partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie per tale periodo, onde consentire il funzionamento efficace e regolare di queste ultime nell'ambito dell'autonomia amministrativa prevista dal regolamento (CEE) n. 2262/84,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1999.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2262/84, il testo del penultimo e dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le spese effettive delle agenzie per un periodo di tre anni a decorrere dalla campagna 1999/2000 sono coperte dal bilancio generale delle Comunità nella misura del 50 %.

Anteriormente al 1° ottobre 2001 la Commissione esaminerà la necessità di mantenere la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie e presenterà, se del caso, una proposta al Consiglio. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, deciderà anteriormente al 1° gennaio 2002 l'eventuale finanziamento di tali spese.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K.-H. FUNKE

<sup>(1)</sup> GU C 384 del 10. 12. 1998, pag. 22.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 13 gennaio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 208 del 3.8.1984, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/97 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 17).